

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

(Sostitutivo del D.P.Reg. 8 agosto 2014, n. 0166/Pres.)

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Regime di aiuto
Articolo 3	Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
Articolo 4	Interventi ammissibili a contributo
Articolo 5	Costi ammissibili
Articolo 6	Importi massimi di spesa e intensità del contributo
Articolo 7	Criteri di priorità
Articolo 8	Presentazione della domanda
Articolo 9	Istruttoria e concessione del contributo
Articolo 10	Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria
Articolo 11	Modifiche dell'intervento
Articolo 12	Variazioni soggettive del beneficiario
Articolo 13	Rendicontazione
Articolo 14	Proroghe
Articolo 15	Erogazione di anticipazioni
Articolo 16	Erogazione di acconti
Articolo 17	Erogazione del saldo
Articolo 18	Cumulo degli aiuti
Articolo 19	Clausola Deggendorf
Articolo 20	Impegni
Articolo 21	Disposizione di rinvio
Articolo 22	Abrogazione
Articolo 23	Norma transitoria
Articolo 24	Entrata in vigore e durata

Allegato A Punteggi relativi ai criteri di priorità

Allegato B Elenco dei comuni svantaggiati e parzialmente svantaggiati dell'area prealpina

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la viabilità forestale assicura la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di incendi e calamità naturali, nonché una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione e la manutenzione straordinaria della viabilità forestale ai sensi della lettera d) del comma 4 e in esecuzione del comma 14 dell'articolo 41 ter della medesima legge.

3. Gli interventi di viabilità forestale di cui al presente regolamento sono eseguiti con criteri tali da garantire la gestione sostenibile delle foreste, secondo protocolli riconosciuti.

4. Al fine di ridurre i costi di manutenzione, migliorare il sistema di sgrondo delle acque, aumentare la sicurezza degli operatori nell'esercizio delle attività silvo-pastorali, migliorare la capacità e tempestività di intervento nel caso di calamità naturali, la progettazione e la realizzazione dei nuovi interventi sono conformi alle direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale (di seguito "direttive tecniche") approvate con decreto del

Direttore del Servizio competente in materia di foreste (di seguito Servizio) ai sensi dell'art. 43 comma 3 del Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. Gli interventi di manutenzione non sono assoggettati al rispetto delle succitate direttive tecniche.

Articolo 2 (Regime di aiuto)

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle condizioni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in particolare di quelle indicate nei paragrafi 2.1.6 e 2.8.4 della parte II, capitolo 2 (GUUE C 204 del 01.07.2014).

Articolo 3 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari forestali privati e pubblici di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007.

2. Possono, altresì, beneficiare del contributo i soggetti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda, dispongano di una delega alla presentazione della domanda e alla realizzazione dell'intervento finanziato da parte di tutti i proprietari di cui al comma 1. La delega deve riguardare tutte le particelle catastali interessate dall'intervento, come definite dal comma 1 dell'articolo 4.

3. Il modello della delega di cui al comma 2 è approvato con decreto del direttore del Servizio.

4. Qualora la domanda di contributo sia presentata da un'impresa essa, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve disporre degli ulteriori seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007;

b) non essere impresa in difficoltà, come definita nella parte I, capitolo 2, sezione 2.4, punto 15, degli Orientamenti di cui all'articolo 2.

5. Il richiedente attesta il possesso del requisito di cui al comma 4 lettera b) attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Limitatamente ai beneficiari pubblici, la disponibilità dei terreni su cui intervenire è dimostrata anche dall'avvio delle procedure di esproprio, inteso come invio al proprietario del bene sul quale si intende apporre vincolo preordinato all'esproprio dell'avviso dell'avvio del procedimento.

7. Sono esclusi dal sostegno:

a) lo Stato;

b) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) imprese in difficoltà, ai sensi della parte I, capitolo 2, sezione 2.2, paragrafo 26 e della sezione 2.4, paragrafo 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

d) le grandi imprese.

8. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4 (Interventi ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su particelle catastali situate nel territorio regionale gestite in forza di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007. Per particelle catastali interessate dall'intervento si intende, ai fini del presente regolamento, quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo. Gli interventi sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale in vigore.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale, trasformazione, nonché di nuova realizzazione della viabilità forestale principale, come definiti dalle direttive tecniche di cui all'articolo 1, comprese le operazioni di ritombamento e ripristino ambientale dei tratti di viabilità

esistente che presentano parametri dimensionali e caratteristiche tecniche non conformi a quelli riportati nell'allegato A delle citate direttive tecniche.

3. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione delle strade finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi nelle zone classificate ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo. Gli interventi consistono nel taglio, estirpo, rimozione e allontanamento della vegetazione invasiva presente sulla sede stradale e nelle fasce latitanti all'infrastruttura viaria.

4. Per garantire una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono ammissibili a contributo anche gli interventi che interessano tratti di viabilità di accesso a pascoli e malghe.

5. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sono ammessi a contributo, in relazione alle varie condizioni morfologiche dei terreni, un congruo numero di piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname.

6. L'adeguamento funzionale, la trasformazione della viabilità forestale principale esistente e la realizzazione di nuova viabilità forestale sono eseguiti, dove le condizioni geomorfologiche dei versanti lo consentono, con profilo convesso con cunetta di monte o fosso di guardia laterale, in conformità con i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche riportati nell'allegato A delle direttive tecniche di cui all'articolo 1.

7. Non sono ammessi a contributo gli interventi di corazzatura in calcestruzzo o asfaltatura del fondo stradale. Qualora il progetto li preveda, essi sono a carico del beneficiario. In caso di interventi di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità forestale principale esistente, sono ammessi i costi di rimozione e smaltimento delle corazzature in calcestruzzo o delle asfaltature eventualmente presenti nei tratti da dismettere.

Articolo 5 (Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo:

a) i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4;

b) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di cui all'articolo 4 nei limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ivi compresi gli incentivi previsti dall'articolo 113 del Codice, nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori.

2. I costi di cui al comma 1, sono quantificati negli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo di cui all'articolo 8.

3. I costi di cui al comma 1 non superano i prezzi delle singole voci di spesa fissati dal prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore. In caso di voci di spesa non previste dal prezzario, è redatta dal progettista un'analisi dei prezzi integrativa, con riferimento ai prezzi della manodopera, di materiali e noli previsti dallo stesso prezzario regionale o, in difetto, riferiti ad altri analoghi prezzari, anche delle regioni limitrofe.

4. Sono ammessi i costi per procedure di esproprio, con l'esclusione dei costi sostenuti per gli indennizzi ai proprietari espropriati.

5. Non sono considerati ammissibili a contributo:

a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

e) i costi in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) 1303/2013;

f) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature o asfaltatura del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nelle direttive tecniche.

Articolo 6 (Importi massimi di spesa e intensità del contributo)

1. Gli importi massimi ammissibili per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 sono i seguenti:

a) 130.000,00 euro/chilometro per gli interventi di nuova realizzazione;

b) 100.000,00euro/chilometro per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e trasformazione;

- c) 10.000,00 euro/ettaro per gli interventi di manutenzione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
- d) 50,00 euro/metro quadrato per i piazzali di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il contributo viene concesso in misura pari:

- al 100% per cento della spesa ammissibile in caso di interventi su strade camionabili che hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzati in zone in cui ricorra almeno uno dei vincoli ambientali stabiliti dalla normativa vigente (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, Natura 2000 o aree protette);

b) contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste e al miglioramento del loro valore ambientale consentendo lo svolgimento delle seguenti attività: prevenzione e lotta antincendio boschivo, vigilanza ambientale e controllo nelle aree protette e Natura 2000, miglioramenti colturali dei soprassuoli forestali con scopo di aumento della stabilità ecologica delle foreste della biodiversità, attività di soccorso in aree montane, turismo lento e gestione forestale sostenibile basata sulla rigenerazione naturale;

c) è garantito l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo pari al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto dei principi della sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore), del capo IV del titolo III della legge regionale n. 9/2007. L'accesso pubblico e gratuito è comprovato allegando alla domanda di contributo la dichiarazione di impegno dei proprietari delle particelle catastali interessate dall'intervento. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta l'applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000;

- al 40% in tutti gli altri casi, compresa la viabilità trattorabile di secondo livello avente finalità esclusivamente produttiva.

3. Il costo minimo ammissibile della domanda di contributo è 50.000,00 euro. Il costo massimo ammissibile della domanda di contributo è di 300.000,00 euro.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto delle spese tecniche, generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, dell'I.V.A. e delle procedure di esproprio.

Articolo 7 (Criteri di priorità)

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in applicazione dei seguenti criteri di priorità, che sussistono al momento della presentazione della domanda:

a) partecipazione ad un'aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 9/2007 o di aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 9/2007;

b) possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile delle foreste o certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007;

c) presenza di un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali che, alla data della domanda di contributo, abbia una valenza temporale di almeno cinque anni;

d) livello di progettazione;

e) tipologia di intervento. In caso di interventi di diverso tipo, il criterio di priorità viene assegnato sulla base del tipo prevalente per la lunghezza del tracciato;

f) localizzazione dell'intervento;

g) livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione;

h) numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento;

i) contenimento dell'uso del suolo.

2. I punteggi relativi ai criteri di priorità di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato A.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 20 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 8 (Presentazione della domanda)

1. I richiedenti presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio, all'Ispettorato forestale competente per territorio (di seguito Ispettorato) dal 1 gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;

c) consegna presso l'ufficio protocollo dell'Ispettorato; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) il progetto definitivo o esecutivo degli interventi previsti, redatto da tecnici abilitati coerente con le direttive tecniche di cui all'articolo 1, contenente la documentazione e gli elementi tecnici minimi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, eventualmente integrata, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, da un'analisi dei prezzi; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 4 il computo metrico estimativo dovrà essere articolato per tipologia di intervento;

b) l'analisi delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

c) l'atto di delega dei proprietari, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario delle particelle catastali interessate dall'intervento;

d) la copia delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa di settore, nel caso di progetti definitivi;

e) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta con firma digitale;

f) la dichiarazione relativa all'eventuale applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% prevista sui contributi degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Articolo 9 (Istruttoria e concessione del contributo)

1. L'Ispettorato, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) ne valuta l'ammissibilità e la completezza;

b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;

c) comunica ai richiedenti eventuali motivazioni ostative all'accoglimento della domanda;

d) predispose ed invia al Servizio un elenco delle domande ammissibili a contributo e un elenco di quelle non ammissibili, con l'evidenza di denominazione completa del beneficiario e dell'intervento, costo dichiarato, costo ammissibile, contributo concedibile, punteggio assegnato in base all'articolo 10, numero di protocollo, data e ora di arrivo.

2. Il Servizio, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera d), approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e la pubblica sul sito internet della Regione.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Servizio adotta i decreti di concessione dei contributi e li trasmette ai beneficiari.

Articolo 10 (Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria)

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 9 comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni progetto facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato A, in base alle priorità di cui all'articolo 7.
2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 11 (Modifiche dell'intervento)

1. Le modifiche dell'intervento sono preventivamente autorizzate dall'Ispettorato, a seguito di richiesta del beneficiario, corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione tecnica relativa alle modifiche stesse.
2. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche del quadro economico complessivo dell'intervento di valore pari o inferiore al 10 per cento dell'importo ammesso a contributo.
3. Le modifiche autorizzate non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

Articolo 12 (Variazioni soggettive del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario il contributo concesso o erogato è confermato in capo al subentrante a condizione che:
 - a) presenti domanda di subentro all'Ispettorato;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti per l'accesso al contributo;
 - c) prosegua la realizzazione dell'intervento;
 - d) rispetti gli impegni previsti per il beneficiario.
2. La domanda di subentro riporta gli estremi dell'atto relativo alla variazione di cui al comma 1 e alla stessa è allegata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi e degli impegni conseguenti alla conferma del contributo.
3. L'Ispettorato, entro trenta giorni dalla domanda di cui al comma 2:
 - a) ne valuta l'ammissibilità e la completezza;
 - b) richiede eventuali integrazioni alla documentazione presentata;
 - c) comunica ai richiedenti eventuali motivazioni ostative all'accoglimento della domanda;
 - d) in caso di conclusione positiva dell'istruttoria, trasmette al Servizio la domanda di subentro.
4. Il Servizio adotta il decreto di subentro del beneficiario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d) del comma 3.

Articolo 13 (Rendicontazione)

1. Il termine per la rendicontazione della spesa è indicato nel decreto di concessione ed è fissato in:
 - 3 anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari pubblici;
 - 2 anni dalla data del decreto di concessione per i beneficiari privati.
2. Ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata delle fatture elettroniche recanti gli estremi del finanziamento e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;

c) certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

d) stato finale dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi diverse tipologie di intervento tra quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 4, lo stato finale dei lavori dovrà essere articolato per tipologia di intervento;

e) planimetria di contabilità;

f) eventuale quadro di raffronto nel caso di modifiche delle operazioni finanziate.

3. L'Ispettorato trasmette al Servizio l'esito istruttorio della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 14 (Proroghe)

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ispettorato entro il termine indicato dal decreto di concessione.

2. L'Ispettorato esamina la richiesta di proroga e, tenuto conto dello stato di avanzamento delle operazioni finanziate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta invia il parere in merito al Servizio.

3. Il Servizio adotta il decreto di concessione della proroga entro quindici giorni dal ricevimento del parere dell'Ispettorato e la trasmette al beneficiario e, per conoscenza, all'Ispettorato.

Articolo 15 (Erogazione di anticipazioni)

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ispettorato ed è corredata da:

- dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;

- fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'importo richiesto.

3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio, che adotta il decreto di concessione dell'anticipo entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 16 (Erogazione di acconti)

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un acconto del contributo:

a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento dei costi ammissibili;

b) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento dei costi ammissibili.

2. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

3. La domanda di liquidazione dell'acconto è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dal comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 13.

4. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio, che adotta il decreto di concessione dell'acconto entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 17 (Erogazione del saldo)

1. La domanda di liquidazione del saldo è presentata all'Ispettorato ed è corredata dalla documentazione indicata dal comma 2 dell'articolo 13.

2. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria e la trasmette al Servizio, che adotta il decreto di concessione del saldo entro quindici giorni dal ricevimento degli esiti istruttori.

Articolo 18 (Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti finanziati in attuazione del presente regolamento possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc purché nel rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.5, punto 99 e seguenti, del Capitolo 3, Parte I degli Orientamenti di cui all'articolo 2, in particolare, gli aiuti non sono cumulabili

con gli quelli concessi in regime de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dagli Orientamenti.

Articolo 19 (Clausola Deggendorf)

1. Il contributo non è liquidato qualora al beneficiario sia stata notificata una ingiunzione di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1 il Servizio concede un termine per la restituzione dell'aiuto; qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato la domanda viene archiviata.

Articolo 20 (Impegni)

1. Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:
 - a) garantire la funzionalità degli interventi finanziati, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - b) certificare, aderendo ad uno dei protocolli per la gestione forestale sostenibile, le proprietà forestali interessate dalle infrastrutture viarie oggetto del contributo entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
 - c) limitatamente alle imprese beneficiarie, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
 - d) garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità per un periodo pari al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, nel rispetto dei principi della sezione III (Disciplina del transito con mezzi a motore) del capo IV del titolo III della legge regionale n. 9/2007.
2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1, comporta la decadenza dal contributo. Il Servizio revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il mancato rispetto di anche uno solo degli impegni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, comporta la riduzione del 60% delle somme concesse. Il Servizio revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 21 (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007, della legge regionale 7/2000, nonché le condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui all'articolo 2.

Articolo 22 (Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. "Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge."

Articolo 23- (Norma transitoria)

1. Per il primo anno di applicazione i beneficiari presentano domanda di contributo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

Articolo 24 (Entrata in vigore e durata)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e resta in vigore fino al **31 dicembre 2025**.

ALLEGATO A
(riferito agli articoli 7 e 10)

Criterio		Punteggio
a) Il beneficiario fa parte di una aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 9/2007 o di una aggregazione di proprietari, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 9/2007	aggregazione da 3 a 5 imprese o proprietari	5
	aggregazione di oltre 5 imprese o proprietari	10
b) Il beneficiario è o un proprietario forestale in possesso di un certificato per la gestione forestale sostenibile delle foreste o un'impresa in possesso della certificazione di catena di custodia della selvicoltura ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007;		8
c) Il beneficiario ha stipulato un contratto pluriennale di affitto, di concessione o comodato per la gestione di superfici forestali	per una superficie forestale privata complessiva minima di 5 ettari	5
	per una superficie forestale pubblica complessiva minima di 50 ettari	
d) Livello di progettazione	Progetto definitivo completo di autorizzazioni	10
	Progetto esecutivo	12
e) Tipologia di intervento (punteggi non cumulabili)	Adeguamento funzionale	2
	Nuova realizzazione strada forestale di primo livello camionabile	4
	Trasformazione di strada trattorabile o di strada camionabile di secondo livello in strada forestale di primo livello camionabile	10
f) Localizzazione dell'intervento (punteggi cumulabili)	Ricade in zona classificata ad alta e media pericolosità di rischio di incendio nel vigente Piano regionale antincendio boschivo	5
	Consente o migliora l'accesso a pascoli e malghe	8
	Interventi realizzati nei comuni svantaggiati e parzialmente svantaggiati dell'area prealpina (Allegato B)	12
g) Livello di attuazione del vigente strumento di pianificazione	Utilizzazioni effettuate > al 50% della ripresa prevista, al netto dei tagli forzosi	10
h) Numero dei proprietari o gestori delle particelle catastali interessate dall'intervento	Numero di proprietari o gestori compreso tra 3 e 5.	5
	Numero di proprietari o gestori compreso tra 6 e 10.	8
	Numero di proprietari o gestori > a 10.	10
i) Contenimento dell'uso del suolo (nell'area oggetto di intervento di trasformazione o di adeguamento funzionale della viabilità esistente)	Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in cls o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 100 m	5
	Il ritombamento comporta l'eliminazione di corazzature in cls o asfaltatura per un'estensione lineare complessiva > 200 m	10

ALLEGATO B

Elenco dei comuni svantaggiati e parzialmente svantaggiati dell'area prealpina

ANDREIS
ARTEGNA
ATTIMIS
AVIANO
BARCIS
BORDANO
BUDOIA
CANEVA
CASTELNOVO DEL FRIULI
CAVASSO NUOVO
CIVIDALE DEL FRIULI
CLAUT
CLAUZETTO
COMOLAIS
DRENCHA
ERTO E CASSO
FAEDIS
FANNA
FORGARIA NEL FRIULI
FRISANCO
GEMONA DEL FRIULI
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
MANIAGO
MEDUNO
MONTENARS
MONTEREALE VALCELLINA
NIMIS
PINZANO AL TAGLIAMENTO
POLCENIGO
POVOLETTO
PREPOTTO
PULFERO
RESIA
RESIUTTA
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
SEQUALS
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRASAGHIS
TRAVESIO
VENZONE